

REGOLAMENTO (CE) N. 96/98 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 1998

recante modifica del regolamento (CE) n. 28/97 e fissazione del bilancio previsionale di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in taluni oli vegetali (escluso l'olio d'oliva) destinati all'industria di trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CE) n. 28/97 della Commissione, del 9 gennaio 1997, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure specifiche per l'approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda alcuni oli vegetali destinati all'industria di trasformazione e che definisce il bilancio previsionale di approvvigionamento⁽³⁾ ha fissato il bilancio previsionale di approvvigionamento dei suddetti prodotti per il 1997;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, i bilanci di approvvigionamento in prodotti agricoli essenziali per il consumo e la trasformazione viene stabilito ogni anno; che occorre quindi stabilire il bilancio di approvvigionamento in oli vegetali destinati alla trasformazione nei dipartimenti francesi d'oltremare per l'anno 1998;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1998.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 28/97 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, la quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento per gli oli vegetali (olio d'oliva escluso) destinati all'industria di trasformazione, di cui ai codici NC da 1507 a 1516 (esclusi NC 1509 e 1510), che beneficia dell'esonero dal dazio doganale all'importazione nei dipartimenti francesi d'oltremare o dell'aiuto comunitario per i prodotti provenienti dal resto della Comunità, è fissata e ripartita conformemente a quanto indicato nell'allegato.

Le autorità francesi possono modificare tale ripartizione, nei limiti del 20 % della quantità fissata per ciascun dipartimento. In tal caso, esse informano la Commissione della modifica.»

2) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU L 6 del 10. 1. 1997, pag. 15.